

## Corso di formazione per revisori degli Enti locali

Mercoledì 17 Maggio 2023

I controlli dell'organo di revisione  
sulla gestione dei tempi di  
pagamento dei debiti commerciali

ADRIANO IPPOLITO – DOTTORE COMMERCIALISTA

- 2 Il pagamento delle forniture di beni e servizi
  - 2.1 l'obbligo di pagare entro 30 giorni
  - 2.2 gli indicatori di pagamento
  - 2.3 Il Portale PCC
  - 2.4 la pubblicazione dei dati
  - 2.5 contenuto verbale controlli pagamenti organo revisione
1. Le anticipazioni e cassa vincolata
  - 1.1 nozione
  - 1.2 modalità di calcolo
3. Il fondo garanzia debiti commerciali
  - 3.1 Modalità di calcolo del FGDC
4. La gestione della tesoreria
  - 4.1 la programmazione dei flussi di cassa
  - 4.2 la sana gestione finanziaria

# La gestione delle disponibilità monetarie dell'ente locale

## INCUDINE E MARTELLO

# OBBLIGO DI PAGARE ENTRO 30 GIORNI DIVIETO DI INDEBITAMENTO

ACCEDERE ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA SOLO PER MOMENTANEE CARENZE DI  
DISPONIBILITA' MONETARIE

CASSA LIBERA E CASSA VINCOLATA

## ***REGOLA GENERALE : DIVIETO DI INDEBITAMENTO***

### **ECCEZIONE ALLA REGOLA GENERALE :**

**SOLO LE SPESE DI INVESTIMENTO POSSONO ESSERE SOSTENUTE MEDIANTE RICORSO ALL'INDEBITAMENTO CON FORMALIZZAZIONE DI IDONEO PIANO DI AMMORTAMENTO DEL DEBITO CONTRATTO CON RIFERIMENTO A OGNI SINGOLO INVESTIMENTO**

Articolo 202 Tuel : *Il ricorso all'indebitamento* da parte degli enti locali *è ammesso* esclusivamente nelle forme ammesse dalle leggi vigenti in materia e *per la realizzazione di investimenti.*

NELL'IMPRESA LA GESTIONE DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE PER INCASSI E PAGAMENTI PRENDE IL NOME DI GESTIONE DELLA TESORERIA ED E' UNA FUNZIONE MOLTO IMPORTANTE GESTITA INTERNAMENTE.

NELL'ENTE LOCALE LA GESTIONE DELLA TESORERIA SEGUE NORME BEN PRECISE E MOLTO RIGIDE.

IN PRIMIS LA LEGGE PREVEDE CHE IL SERVIZIO DI TESORERIA **SIA AFFIDATO AD UN UNICO SOGGETTO ESTERNO DENOMINATO TESORIERE** E PER QUESTO SI PARLA DI TESORERIA UNICA.

Art. 210 TUEL

Affidamento del servizio di tesoreria.

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di **tesoreria** nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

Articolo 222 TUEL

## Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre Titoli di entrata del bilancio.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 555) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022".

L'AMMONTARE DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA NON PUO' ESSERE ESSERE SUPERIORE AI 5/12 ( 41,66%) DELLA SOMMA DELLE ENTRATE ACCERTATE CON RIFERIMENTO AI TITOLI I, II E III DEL PENULTIMO ANNO ANTECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO.

L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E' UNA SOMMA DI DENARO CHE IL TESORIERE ACCREDITA SUL CONTO INTESTATO ALL'ENTE E RIADDEBITA SULLO STESSO CONTO IN TEMPI ..... BREVI

NELLA SOSTANZA L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E' UN PRESTITO CONCESSO DAL TESORIERE ALL'ENTE; E QUINDI CON IL RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA L'ENTE SI INDEBITA; IL DEBITO VERSO LA BANCA E' TALE FINO A QUANDO TALE DEBITO NON VERRA' ESTINTO.

E QUINDI IL RISPETTO  
DELL'ARTICOLO 119  
DELLA COSTITUZIONE?

Per la Corte dei Conti : il limite dell'art. 222 TUEL è da intendersi quale “limite al fido accordabile dal Tesoriere, rapportato in modo costante al saldo tra anticipazioni e restituzioni”

## Secondo la Corte costituzionale

Sulla questione è appunto intervenuta anche la Corte Costituzionale fornendo agli operatori del diritto una preziosa definizione dell'istituto, inteso quale:

“Negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere. Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l'anticipazione di cassa alla categoria dell'indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l'art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l'esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all'anticipazione”

-art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

-Art 3 , comma 17, legge 24 dicembre 2004 n. 350;

Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato ai «criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici» ha cercato di conciliare, attraverso l'enunciazione di disposizioni specifiche,, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea. Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l'altro, nell'art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003).

“L'anticipazione di cassa è collegata in modo inscindibile con il servizio di tesoreria, alla cui razionalizzazione è geneticamente associata, in quanto strumentale a mitigare lo sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata. Al di fuori del rapporto col tesoriere ogni operazione di tal genere non può che essere ricondotta all'esercizio del credito e quindi alla categoria dell'indebitamento (Corte Cost., sent. n. 188 del 2 luglio 2014)”.

## Articolo 3 comma 17, legge 24/12/2004 n. 350

Nell'ambito della quale sono stati inseriti gli elementi interpretativi dell'art. 119 della Costituzione, in particolare del suo VI comma che prevede il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti Locali. Al riguardo:

“Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119 (Cost.), le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.

In tal modo il Legislatore, autorizzando il ricorso all'anticipazione da parte degli Enti Locali entro specifici limiti, ha evitato ogni problema di compatibilità con il dettato costituzionale, purché l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa.

## Decreto 4 agosto 2009

L'art. 222 TUEL deve inoltre essere letto congiuntamente con l'art. 4, Decreto Ministeriale 4 agosto 2009, in attuazione del sistema di Tesoreria Unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che testualmente recita:

“Le anticipazioni effettuate agli enti ed organismi pubblici dai tesorieri, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali in essere presso la Tesoreria dello Stato,

devono essere estinte a cura dei tesorieri non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione sul conto corrente bancario intestato

agli enti e agli organismi pubblici, ovvero entro il giorno lavorativo successivo qualora gli introiti siano stati acquisiti sulla contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato.

## Decreto legislativo 118

Di non secondaria importanza è poi principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23/06/2011, n. 118 secondo il quale:

“Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse”.l'anticipazione di tesoreria per l'anno seguente dovrà necessariamente tenere conto, oltre che dei limiti di legge, del residuo passivo di anticipazione non restituita.

## In sintesi l'anticipazione di tesoreria

E' un finanziamento non comportante indebitamento se:

Confine soggettivo: è richiesto esclusivamente al proprio tesoriere

Confine oggettivo :

- è ottenuta nei limiti previsti dal Tuel
- Copre le necessità monetarie per fronteggiare temporanee deficienze di cassa; e quindi restituibile in un arco di tempo breve

## ARTICOLO 195 TUEL

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, **possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate** di cui all'art. 180, comma 3, lettera d per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, **per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222**. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

## Cassa Libera e Cassa Vincolata

ENTRATE

CASSA  
LIBERA

USCITE PER PAGAMENTI

ENTRATE CON  
VINCOLO DI  
DESTINAZIONE

CASSA  
VINCOLATA

USCITE PER PAGAMENTO DI  
SPESE DI CUI ALLE ENTRATE  
CON VINCOLO DI  
DESTINAZIONE



**Art. 195 Tuel comma 1  
----per un importo non  
superiore  
all'anticipazione di  
tesoreria disponibile ai  
sensi dell'articolo 222.**

L'ente può utilizzare le disponibilità monetarie della cassa vincolata per 800 e non per 900.



Art. 195 c.3 - Tuel  
-----Il ricorso  
all'utilizzo delle  
entrate vincolate,  
secondo le modalità  
di cui ai commi 1 e  
2, **vincola** una quota  
corrispondente  
dell'anticipazione di  
tesoreria

L'ente può utilizzare le disponibilità monetarie della cassa vincolata per 500 e l'anticipazione di tesoreria per 300;

## Termine tassativo per pagare: 30 giorni dal ricevimento della Fattura

Il d.lgs 9 Novembre 2012 n. 192 ha apportato Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Infatti il combinato disposto dell'articolo 2 e 4 del Il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 – impone tempi abbastanza stretti per i pagamenti nelle transazioni commerciali (30 giorni che possono essere portati a 60, ma solamente in specifici casi) e prevede la corresponsione di interessi di mora, senza necessità di alcun sollecito, a fronte di ritardi per cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati regolarmente e non oggetto di reclami o contenzioso.

## art. 33 del D.Lgs.vo n. 33/2013

Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».)

## art. 10 del DPCM del 22/9/2014

1. Le amministrazioni pubblicano l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.)

## Art. 9. Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».
2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle Modalità, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato:  
«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».
3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Art. 1 COMMA 859 LEGGE 30/12/2018 N. 145. Definizione dell'indicatore "tempo medio di ritardo annuale di pagamento"

..... PRESENTANO UN **INDICATORE DI RITARDO ANNUALE  
DEI PAGAMENTI**

***CALCOLATO SULLE FATTURE RICEVUTE E SCADUTE***

NELL'ANNO PRECEDENTE, NON RISPETTOSO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI, COMME FISSATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 9/10/202 ALL'ARTICOLO 4-

## QUINDI DUE PARAMETRI

-L'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-L'INDICATORE DI RITARDO ANNUALE DEI PAGAMENTI

## MODELLO LOGICO MATEMATICO DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

ESPRIME IL NUMERO DEI GIORNI DI RITARDO MEDIO DEI PAGAMENTI

SI OTTIENE COME DIFFERENZA TRA IL TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI  
ESPRESSO IN GIORNI E LA SCADENZA LEGALE DEI PAGAMENTI FISSATO IN  
TRENTA (30) GIORNI

## MODELLO LOGICO MATEMATICO DELL'INDICATORE DI RITARDO ANNUALE DEI PAGAMENTI

L'INDICATORE DI RITARDO ANNUALE DEI PAGAMENTI  
ESPRIME IL NUMERO DEI GIORNI DI RITARDO MEDIO DEI PAGAMENTI

SI OTTIENE COME DIFFERENZA TRA IL TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI  
ESPRESSO IN GIORNI E LA SCADENZA LEGALE DEI PAGAMENTI FISSATO IN  
TRENTA (30) GIORNI

## DIFFERENZA NEL CALCOLO DEI DUE PARAMETRI

### -L'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

IL CALCOLO PRENDE IN CONSIDERAZIONE LE FATTURE PAGATE NELL'ANNO SCADUTE E NON SCADUTE.

### -L'INDICATORE DI RITARDO ANNUALE DEI PAGAMENTI

IL CALCOLO PRENDE IN CONSIDERAZIONE LE FATTURE SCADUTE NELL'ANNO PAGATE E NON PAGATE ED ANCHE QUELLE PAGATE PRIMA DELLA SCADENZA

# CIRCOLARI RGS SUI PAGAMENTI


CIRCOLARE RGS N. 27 DEL 24/11/2014

CIRCOLARE RGS VADEMECUM N. 20 DEL 5/5/217

CIRCOLARE RGS N. 14 DEL 29/04/2019

CIRCOLARE RGS N. 17 DEL 7/4/2022

FLUSSI DIGITALI DI FATTURE-MANDATI-REVERSALI



## MODELLO LOGICO MATEMATICO DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ESEMPIO 1

	IMPORTO FATTURA	DATA PAGAMENTO	DATA SCADENZA	DATA RICEVIMENTO FATTURA	GIORNI DI RITARDO DALLA SCADENZA	PRODOTTO (GIORNI DI RITARDO PER IMPORTO)	GIORNI DI PAGAMENTO DALLA RICEVIMENTO FATTURA	PRODOTTO GIORNI DALLA FATTURA PER IMPORTO)	
FO1	50.000,00	28/01/21	28/01/21	29/12/20	0	-	30,00	1.500.000,00	30,00
FO2	50.000,00	28/01/21	28/01/21	29/12/20	0	-	30,00	1.500.000,00	30,00
FO3	50.000,00	28/01/21	28/01/21	29/12/20	0	-	30,00	1.500.000,00	30,00
FO4	50.000,00	28/01/21	28/01/21	29/12/20	0	-	30,00	1.500.000,00	30,00
FO5	50.000,00	28/01/21	28/01/21	29/12/20	0	-	30,00	1.500.000,00	30,00
FO6	50.000,00	28/01/21	28/01/21	29/12/20	0	-	30,00	1.500.000,00	30,00
FO7	50.000,00	28/01/21	28/01/21	29/12/20	0	-	30,00	1.500.000,00	30,00
TOTALE	350.000,00					-	210,00	10.500.000,00	
						MEDIA SEMPLICE	30,00 TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO		
INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI				ZERO		MEDIA PONDERATA	30,00 TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO		

## MODELLO LOGICO MATEMATICO DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ESEMPIO 2

	IMPORTO FATTURA	DATA PAGAMENTO	DATA SCADENZA	DATA RICEVIMENTO FATTURA	GIORNI DI RITARDO DALLA SCADENZA	PRODOTTO (GIORNI DI RITARDO PER IMPORTO)	GIORNI DI PAGAMENTO DALLA RICEVIMENTO FATTURA	PRODOTTO GIORNI DALLA FATTURA PER IMPORTO)	
FO1	50.000,00	28/01/21	28/01/21	29/12/20	0	-	30,00	1.500.000,00	30,00
FO2	50.000,00	28/01/21	28/01/21	29/12/20	0	-	30,00	1.500.000,00	30,00
FO3	50.000,00	18/01/21	28/01/21	29/12/20	-10	-500.000	20,00	1.000.000,00	30,00
FO4	50.000,00	15/01/21	28/01/21	29/12/20	-13	-650.000	17,00	850.000,00	30,00
FO5	50.000,00	28/01/21	28/01/21	29/12/20	0	-	30,00	1.500.000,00	30,00
FO6	50.000,00	28/01/21	28/01/21	29/12/20	0	-	30,00	1.500.000,00	30,00
FO7	50.000,00	28/01/21	28/01/21	29/12/20	0	-	30,00	1.500.000,00	30,00
TOTALE	350.000,00					-1.150.000	187,00	9.350.000,00	
						MEDIA SEMPLICE	26,71 TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO		
INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI			-3,29			MEDIA PONDERATA	26,71 TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO		

## MODELLO LOGICO MATEMATICO DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ESEMPIO 3

	IMPORTO FATTURA	DATA PAGAMENTO	DATA SCADENZA	DATA RICEVIMENTO FATTURA	GIORNI DI RITARDO DALLA SCADENZA	PRODOTTO (GIORNI DI RITARDO PER IMPORTO)	GIORNI DI PAGAMENTO DALLA RICEVIMENTO FATTURA	PRODOTTO GIORNI DALLA FATTURA PER IMPORTO)	
FO1	50.000,00	28/02/21	28/01/21	29/12/20	31	1.550.000	61,00	3.050.000,00	30,00
FO2	50.000,00	28/02/21	28/01/21	29/12/20	31	1.550.000	61,00	3.050.000,00	30,00
FO3	50.000,00	28/02/21	28/01/21	29/12/20	31	1.550.000	61,00	3.050.000,00	30,00
FO4	50.000,00	28/02/21	28/01/21	29/12/20	31	1.550.000	61,00	3.050.000,00	30,00
FO5	50.000,00	28/02/21	28/01/21	29/12/20	31	1.550.000	61,00	3.050.000,00	30,00
FO6	50.000,00	28/02/21	28/01/21	29/12/20	31	1.550.000	61,00	3.050.000,00	30,00
FO7	50.000,00	28/02/21	28/01/21	29/12/20	31	1.550.000	61,00	3.050.000,00	30,00
TOTALE	350.000,00					10.850.000	427,00	21.350.000,00	
						MEDIA SEMPLICE	61,00 TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO		
INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI			31,00			MEDIA PONDERATA	61,00 TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO		

TABELLA DI RAFFRONTO DELLE FATTURE DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO DELL'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE DI RITARDO ANNUALE DEI PAGAMENTI

TMR INDICATORE DI RITARDO ANNUALE DEI PAGAMENTI	ITP INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	TIPOLOGIA	numero d'ordine
SI	SI	FATTURA RICEVUTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, SCADUTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO E PAGATA IL 30 GIORNO	1
SI	SI	FATTURA RICEVUTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, SCADUTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO E PAGATA ENTRO I TRENTA GIORNI	2
SI	SI	FATTURA RICEVUTA NELL'ANNO DI RIFERIMENT, SCADUTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO E PAGATA DOPO I TRENTA GIORNI	3
SI	SI	FATTURA RICEVUTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SCADUTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO E PAGATA IL 30 GIORNO	4
SI	SI	FATTURA RICEVUTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SCADUTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO E PAGATA ENTRO I TRENTA GIORNI	5
SI	SI	FATTURA RICEVUTA NEGLI ANNI PECEDENTI, SCADUTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO E PAGATA DOPO I TRENTA GIORNI	6
NO	SI	FATTURA RICEVUTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SCADUTA NELL'ANNO PRECEDENTE E PAGATA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO	7
SI	NO	FATTURA RICEVUTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, SCADUTE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO E NON PAGATE	8
SI	NO	FATTURA RICEVUTA IN ANNI PRECEDENTI SCADUTE NELL'ANNO E NON PAGATE	9
SI	SI	FATTURA RICEVUTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, NON SCADUTE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO E PAGATE NELL'ANNO	10
SI	SI	FATTURA RICEVUTA IN ANNI PRECEDENTI NON SCADUTA E PAGATA NELL'ANNO	11
NO	NO	FATTURE RICEVUTE IN ANNI PRECEDENTI SCADUTE IN ANNI PRECEDENTI E NON PAGATE	12
COMMA 859 E 861 LEGGE 30/12/2018. N 145	ARTICOLO 9 DPCM 22/09/2014	CIRCOLARI RGS:	
		CIRCOLARE RGS N. 27 DEL 24/11/2014	
		CIRCOLARE RGS VADEMECUM N. 20 DEL 5/5/217	
		CIRCOLARE RGS N. 14 DEL 29/04/2019	
CIRCOLARE RGS N. 17 DEL 7/4/2022			

Tabella sinottica per il calcolo dell " Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti "						Prende in considerazione le fatture con scadenza di pagamento nell'anno di riferimento e quelle pagate anticipatamente alla scadenza			
COMMI 859 E 861 LEGGE DI BILANCIO 2019 ( L. 3/(12/2018 N. 145)									
numero d'ordine	IMPORTO FATTURA	IMPORTO FATTURA rilevante ai fini del calcolo TMR	DATA RICEVIMENTO FATTURA	DATA SCADENZA	DATA PAGAMENTO	GIORNI DI RITARDO DALLA SCADENZA	PRODOTTO (GIORNI DI RITARDO PER IMPORTO)	GIORNI INTERCORRENTI TRA PAGAMENTO E RICEVIMENTO FATTURA	PRODOTTO GIORNI DI PAGAMENTO DALLA FATTURA PER IMPORTO). CALCOLO ITP
1	50.000,00	50.000,00	29/09/22	29/10/22	29/10/22	0,00	-	30,00	1.500.000,00
2	90.000,00	90.000,00	29/09/22	29/10/22	18/10/22	-11,00	- 990.000	19,00	1.710.000,00
3	5.000,00	5.000,00	29/09/22	29/10/22	15/11/22	17,00	85.000	47,00	235.000,00
4	20.000,00	20.000,00	19/12/21	18/01/22	18/01/22	0,00	-	30,00	600.000,00
5	10.000,00	10.000,00	19/12/21	18/01/22	10/01/22	-8,00	- 80.000	22,00	220.000,00
6	20.000,00	20.000,00	19/12/21	18/01/22	28/01/22	10,00	200.000	40,00	800.000,00
7	60.000,00	-	18/11/21	18/12/21	28/01/22	0,00	-	0,00	-
8	110.000,00	110.000,00	25/10/22	24/11/22	31/12/22	37,00	4.070.000	67,00	7.370.000,00
9	5.000,00	5.000,00	20/12/21	20/01/22	31/12/22	345,00	1.725.000	376,00	1.880.000,00
10	70.000,00	70.000,00	15/12/22	14/01/23	28/12/22	-17,00	- 1.190.000	13,00	910.000,00
11	900.000,00	900.000,00	18/12/21	17/01/22	28/12/21	-20,00	- 18.000.000	10,00	9.000.000,00
12	8.000,00	-	15/11/21	15/12/21	31/12/22	0,00	-	0,00	-
TOTALE		1.280.000,00				353,00	- 14.180.000	188,00	24.225.000,00
					in rosso le fatture non pagate con data pagamento convenzionale				
				giorni					
Tempo medio annuale di ritardo dei pagamenti				- 11,07					
Tempo medio annuale di pagamento									
calcolato come media ponderata				18,93					
calcolato come media semplice				20,89					

Tabella sinottica per il calcolo delle " indice di tempestività dei pagamenti "; ARTICOLO 9 DPCM Prende in considerazione solo le fatture effettivamente pagate

	IMPORTO FATTURA	IMPORTO FATTURA rilevante ai fini del calcolo ITP	DATA RICEVIMENTO FATTURA	DATA SCADENZA	DATA PAGAMENTO	GIORNI DI RITARDO DALLA SCADENZA	PRODOTTO (GIORNI DI RITARDO PER IMPORTO)	GIORNI INTERCORRENTI TRA PAGAMENTO E RICEVIMENTO FATTURA	PRODOTTO GIORNI DI PAGAMENTO DALLA FATTURA PER IMPORTO). CALCOLO ITP
1	50.000,00	50.000,00	29/09/22	29/10/22	29/10/22	0,00	-	30,00	1.500.000,00
2	90.000,00	90.000,00	29/09/22	29/10/22	18/10/22	-11,00	990.000	19,00	1.710.000,00
3	5.000,00	5.000,00	29/09/22	29/10/22	15/11/22	17,00	85.000	47,00	235.000,00
4	20.000,00	20.000,00	19/12/21	18/01/22	18/01/22	0,00	-	30,00	600.000,00
5	10.000,00	10.000,00	19/12/21	18/01/22	10/01/22	-8,00	80.000	22,00	220.000,00
6	20.000,00	20.000,00	19/12/21	18/01/22	28/01/22	10,00	200.000	40,00	800.000,00
7	60.000,00	60.000,00	18/11/21	18/12/21	28/01/22	41,00	2.460.000	71,00	4.260.000,00
8	110.000,00	-	25/10/22	24/11/22	31/12/22	0,00	-	0,00	-
9	5.000,00	-	20/12/12	20/01/22	31/12/22	0,00	-	0,00	-
10	70.000,00	70.000,00	15/12/22	14/01/23	28/12/22	-17,00	1.190.000	13,00	910.000,00
11	900.000,00	900.000,00	18/12/21	17/01/22	28/12/21	-20,00	18.000.000	10,00	9.000.000,00
12	8.000,00	-	15/11/21	15/12/21	31/12/22	0,00	-	0,00	-
TOTALE		1.225.000,00			in rosso le fatture non pagate	12,00	- 17.515.000	259,00	19.235.000,00
				giorni					
				Indicatore tempestività dei pagamenti	- 14,30				
				Tempo medio di pagamento					
				calcolato come media ponderata	15,70				
				calcolato come media semplice	28,78				

## ACCANTONAMENTO AL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – legge 145/art. 1- commi 858 e seguenti del 30/12/2018

Grandezza contabile : stock del debito a fine anno

STOCKPCC

indicatore contabile : giorni di ritardo medio ponderato dei pagamenti

GRMP

**SE**  $(\text{STOCKPCC}_{21} - \text{STOCKPCC}_{2020D}) * 100 < - 10\%$  E  $\text{STOCKPCC}_{21} / \text{FATTRICE}_{21} * 100 > 5\%$  E GRMP > 60 **ALLORA** FGDC SARA' PARI AL 5% DELLE SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI

articolo 1 comma 862 legge 145/2018		5% da accantonare al FGDC	3% da accantonare al FGDC	2% da accantonare al FGDC	2% da accantonare al FGDC
STOCK DEBITO	31/12/21	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
STOCK DEBITO	31/12/20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RIDUZIONE		-100,00	-300,00	-300,00	-300,00
RIDUZIONE PERCENTUALE		-6,67	-20,00	-20,00	-20,00
FATTURE RICEVUTE 2021		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
RAPPORTO		5,60	4,80	4,80	4,80
RITARDO MEDIO PAGAMENTO		70,00	60,00	28,00	9,00
STANZIAMENTO SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>ACCANTONAMENTO FGDC</b>		<b>750,00</b>	<b>450,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>
ritardo medio ponderato dei pagamenti		oltre 60	da 31 a 60	da 11 a 30	da 1 a 10

CITTA'	INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2021	TEMPO MEDIO PONDERATO DI PAGAMENTO	RITARDO PONDERATO MEDIO
TORINO	5,24	46	15
MILANO	-2,49	OMISSIS	OMISSIS
ROMA	9,49	30	-3
BOLOGNA	-14,16	OMISSIS	OMISSIS
FIRENZE	-12,57	OMISSIS	OMISSIS
NAPOLI	228,13	OMISSIS	OMISSIS
BARI	-10,33	OMISSIS	OMISSIS
PALERMO	4,22	OMISSIS	OMISSIS

Per redigere verbale organo di revisione sui controlli dei pagamenti

Circolare RGS n. 20 del 5/5/2017 appendice 5 punto 6.

Circolare RGS derubricata : **Circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici**

Appendice 5 derubricata : **Verifiche degli adempimenti amministrativo contabili**

Punto 6 derubricato : **Verifiche in materia di tempestività dei pagamenti della transazioni commerciali**

## 2.11 - Controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali

Negli ultimi anni sono state emanate una serie di disposizioni di legge volte, da un lato, ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni verso i propri fornitori e, dall'altro, a certificare i crediti vantati dai fornitori stessi nei confronti delle predette pubbliche amministrazioni, al fine favorirne la cessione a banche e intermediari finanziari.

A tali fini, attraverso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC), gestita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), viene assicurata la massima celerità delle procedure di certificazione, cessione o compensazione, nonché il monitoraggio dei crediti commerciali di tutta la pubblica amministrazione.

Con Circolare RGS n. 27 del 24 novembre 2014, cui si rimanda per maggiori dettagli sul tema, sono state fornite apposite indicazioni operative ai rappresentanti del MEF negli organi di controllo presso enti ed organismi pubblici sulle attività di riscontro da svolgere in merito all'osservanza di tali disposizioni di legge.

83 Articolo 5, comma 7, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n.

44. Per ulteriori chiarimenti si fa rinvio alla Circolare RGS n. 2 del 2013.

84 Cfr. articolo 50, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

85 Le ultime circolari emanate sull'argomento, in ordine di tempo, sono la Circolare RGS del 23 marzo 2016, n. 12 e la Circolare RGS del 7 dicembre 2016, n. 26.

86 Al riguardo si segnalano: il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in attuazione della direttiva 2011/7/UE, finalizzato a generare un effetto favorevole sul rilancio dell'attività economica del Paese, attraverso una maggiore celerità dei pagamenti; il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 ed il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertiti, rispettivamente, dalle Leggi 6 giugno 2013, n. 64, e 23 giugno 2014, n. 89.

Ciò premesso, si riportano, di seguito, i principali adempimenti in tema di tempestività di pagamenti delle transazioni, posti a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che l'organo di controllo è tenuto a riscontrare.

In via preliminare, il collegio dei revisori dovrà accertare che tali Amministrazioni abbiano provveduto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, e articolo 7-ter del Decreto Legge n. 35 del 2013, a registrarsi presso la Piattaforma PCC del MEF, individuando i soggetti accreditati ad operare sulla predetta Piattaforma elettronica. Occorre, poi, verificare che l'Amministrazione abbia effettuato, tramite la menzionata PCC, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la comunicazione annuale relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora estinti, maturati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 35 del 2013.

Inoltre, l'articolo 41, comma 1, del Decreto Legge n. 66 del 2014, ha previsto che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi le attestazioni dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini<sup>87</sup> previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sul punto è appena il caso di segnalare che, a decorrere dall'esercizio 2014, le suddette attestazioni devono essere allegate alle relazioni dei bilanci consuntivi o di esercizio delle stesse amministrazioni. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile è tenuto alla verifica delle attestazioni prodotte, dandone atto nella propria relazione predisposta a corredo del bilancio consuntivo o di esercizio, avendo, altresì, cura di vigilare sull'adozione delle misure adottate dall'ente per la risoluzione delle eventuali criticità. Per quanto concerne l'indicatore di tempestività dei pagamenti<sup>88</sup> si rammenta che esso deve essere calcolato su base trimestrale e su base annuale e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione amministrazione trasparente – sezione pagamenti, di cui all'allegato A del Decreto Legislativo n. 33 del 2013/90.

Giova evidenziare, inoltre, che gli articoli 3 e 6, commi 1 e 2, del precitato Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nei casi di pagamento oltre i termini stabiliti dall'articolo 4 dello stesso decreto, prevedono la corresponsione degli interessi di mora (senza che sia necessaria la costituzione in mora), il rimborso delle spese sostenute per recupero delle somme non corrisposte e il risarcimento del danno con un importo forfettario pari ad euro 40 (salvo prova di danno maggiore).

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002 il termine è, di norma, previsto in trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, salvo il caso degli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine" per i quali il predetto termine si raddoppia (60 gg.).

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. In particolare, l'articolo 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 definisce le modalità di calcolo dell'indicatore. Esso va calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Per maggiori approfondimenti si rinvia al predetto DPCM ed alla circolare RGS n. 22 del 22 luglio 2015.

La pubblicazione sul sito deve avvenire, per quello trimestrale, nei trenta giorni successivi al periodo di riferimento e per quello annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

90 Cfr. articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 recante "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"

Il collegio dei revisori, infine, dovrà accertarsi dell'avvenuto rispetto degli obblighi previsti, in materia di trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 27, commi 2, 4 e 5, del Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89 del 2014, ed in particolare:

- ☐ l'obbligo di comunicare sulla Piattaforma elettronica PCC le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativa a forniture, appalti e prestazioni professionali, debiti per somministrazioni (articolo 27, comma 2);
- ☐ l'obbligo di comunicare, entro il 15 di ogni mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2002 (articolo 27, comma 4);
- ☐ l'obbligo di immettere sulla piattaforma elettronica, per i debiti comunicati ai sensi dei precedenti commi 2 e 4, i dati riferiti all'ordinazione di pagamento (articolo 27, comma 5).

Il collegio, come già indicato nella richiamata circolare n. 27 del 2014, dovrà porre una particolare attenzione sul rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 27 del Decreto Legge n. 66 del 2014, appena menzionati, in quanto le informazioni sui pagamenti effettuati e comunicati in PCC, sono di fondamentale importanza per la verifica della tempestività dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e sono utilizzate dalle stesse per il calcolo dei relativi indicatori previsti dalla legge. Pertanto, l'organo di controllo dovrà inserire tali verifiche nell'ambito della ordinaria attività di revisione.

## Articolo 166

### Fondo di riserva

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in Bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

**2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.**

(2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Art. 9 legge n. 152 del 6/11/2021 convertito  
legge 29/12/2021 n. 233 contenente  
disposizione urgenti per l'attuazione del PNRR

Rafforzamento ed efficienza dei processi di  
gestione, revisione e valutazione della spesa  
e miglioramento dell'efficacia dei relativi  
procedimenti

2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» ((è aggiunto il seguente periodo)): «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.»;
- b) al comma 862, dopo le parole «la contabilità finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»;
- c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861))».

## Circolare Rgs n. 7 del 7/4/2022 paragrafo 7.

7. PER QUANTO RIGUARDA LA VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), E' OPPORTUNO SEGNALARE CHE LA STESSA SARA' EFFETTUATA SIA CON RIFERIMENTO ALL'INDICATORE DEL TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO CHE NON DEVE SUPERARE I TEMPI MASSIMI CONSENTITI( 30 O 60 GIORNI), CHE ALL'INDICATORE DEL TEMPO MEDIO DI RITARDO ( CHE NON DEVE RISULTARE MAGGIORE DI ZERO)..... OMISSIS

INFINE SI PRECISA CHE GLI INDICATORI STABILITI DALLA COMMISSIONE EUROPEA IN SEDE DI MONITORAGGIO DELLA RIFORMA 1.11 SARANNO COSTITUITI DALLA MEDIA, PONDERATA CON GLI IMPORTI DELLE FATTURE PAGATE, DEI TEMPI DI PAGAMENTO E DI RITARDO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PURCHE' GLI STESSI NON RISULTINO INFERIORI ALLA MEDIA SEMPLICE DI OLTRE 20 GIORNI( TRENTA PER GLI ENTI DEL SETTORE SANITARIO), NEL 2023 E DI 15 ( 20 GIORNI PER GLI ENTI DEL SETTORE SANITARIO) NEL 2024. IN CASO CONTRARIO, PER MONITORARE IL CONSEGUIMENTO DEL TARGET PREFISSATO VERREBBE UTILIZZATA LA MEDIA SEMPLICE.

PERTANTO, E' OPPORTUNO CHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADOTTINO, NELLA PROGRAMMAZIONE DEI PAGAMENTI, CRITERI CHE ASSICURINO PARITA' DI TRATTAMENTO DEI FORNITORI, ATTESO CHE EVENTUALI DINAMICHE DI PAGAMENTO CHE FAVORISCONANO PRIORITARIAMENTE IL PAGAMENTO DI FATTURE DI IMPORTO PIÙ ELEVATO POTREBBERO INCIDERE SULLA SCELTA SULLA SCELTA DELL'INDICATORE VALIDO PER IL MONITORAGGIO DELLA RIFORMA

.....Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione,.....la sana gestione finanziaria degli enti controllati ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai Consigli degli enti controllati.....

## Articolo 7, comma 7, legge 5/6/2003 n. 131

.....Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione,.....la **sana gestione finanziaria** degli enti controllati ed il funzionamento dei controlli interni e referiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai Consigli degli enti controllati.....

## Articolo 148 Tuel – Controllo della Corte dei Conti

.....Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e **del pareggio di bilancio**, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione.

## Linee guida per il referto semestrale del sindaco

..... La nuova impostazione dei controlli interni si appunta, per molti aspetti, sulla regolarità amministrativa e contabile e sulla dimensione finanziaria dei fenomeni .... Una osservazione più estesa degli aspetti della gestione non manca di risultare rilevante anche per **assicurare la sostenibilità degli equilibri finanziari.**

Il sistema di controllo interno è diretto a:

•c) **garantire il costante controllo degli equilibri finanziari.**

- della gestione di **competenza**
- della gestione dei **residui**
- della gestione di **cassa**

Art 147 comma 2, lettera c)

# SANA GESTIONE FINANZIARA

- **COME SI VALUTA**
- **COSA SI MISURA**

# SANA GESTIONE FINANZIARIA

**SI HA UNA SANA GESTIONE FINANZIARIA QUANDO  
L' ENTE REALIZZA  
NEL TEMPO**

**GLI EQUILIBRI FINANZIARI**

**Ossia paga regolarmente i propri debiti commerciali  
entro 30 giorni e non ricorre alle anticipazioni di  
tesoreria mantenendo la consistenza di cassa almeno  
pari all'ammontare della cassa vincolata.**

# EQUILIBRI FINANZIARI

**SI PERSEGUONO GLI EQUILIBRI FINANZIARI QUANDO L' ENTE RICORRE  
SALTUARIAMENTE E PER UN BREVE LASSO DI TEMPO  
ALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.**

**L' ANTICIPAZIONE  
COME EVENTO STRAORDINARIO  
ED UNA TANTUM**

COME VERIFICARE IN VIA PREVENTIVA LA  
PROSPETTICA EVENTUALE MANCANZA DI  
EQUILIBRI FINANZIARI E DI BILANCIO

**MEDIANTE UN' ATTENTA  
PROGRAMMAZIONE DI CASSA  
PIANIFICANDO I FLUSSI  
MONETARI**

## PIANO PROGRAMMATICO DEI PAGAMENTI

Residui attivi anno n - 1	Somme accertate	Incassi previsti nell'anno n
Titolo I	1.045.525,23	627.315,14
Titolo II	1.233.912,29	715.669,13
Titolo III	2.169.435,52	1.258.272,60
Titolo IV	1.689.419,76	979.863,46
Titolo V	2.500.000,00	1.450.000,00
	8.638.292,80	5.031.120,33
Competenza anno n	Somme stanziare	Incassi previsti nell'anno n
Titolo I	6.604.238,00	3.830.458,04
Titolo II	275.342,00	159.698,36
Titolo III	1.711.948,00	992.929,84
Titolo IV	764.750,00	443.555,00
Titolo V	1.000.000,00	0,00
	10.356.278,00	5.426.641,24
<b>Incassi attesi</b>	<b>18.994.570,80</b>	<b>10.457.761,57</b>
Residui passivi anno n - 1	Somme accertate	Pagamenti previsti nell'anno n
Titolo I	1.806.975,02	1.048.045,51
Titolo II	5.347.211,95	3.101.382,93
Titolo III		
	7.154.186,98	4.149.428,45
Competenza anno n	Somme stanziare	Pagamenti previsti nell'anno n
Titolo I	7.874.428,00	4.567.168,24
Titolo II	1.764.750,00	1.023.555,00
Titolo III	717.100,00	717.100,00
	10.356.278,00	6.307.823,24
<b>Pagamenti attesi</b>	<b>17.510.464,98</b>	<b>10.457.251,69</b>

## Capacità di programmazione dei flussi di cassa

Indice di incertezza  
nelle previsioni dei  
flussi di cassa

## Considerazione

La programmazione dei flussi di cassa riveste un ruolo fondamentale nella gestione finanziaria e monetaria di un ente pubblico.

A tal fine l'ente si è attribuito un obiettivo strategico di primaria importanza.

Tale obiettivo denominato "Capacità di programmazione dei flussi di cassa"

prevede come indicatore di risultato uno scostamento medio non superiore al

24,00 per cento

e come indicatore di performances una deviazione standard inferiore al

23,00 per cento

Pertanto i dati sopra riportati indicano:

**che l'obiettivo è stato raggiunto**

valori in migliaia di Euro

**Indice di incertezza nella previsione dei flussi di cassa**

data	saldo tesoriere previsto	saldo tesoriere effettivo	scostamento in valore relativo	scostamento in valore assoluto	scostamento medio	scostamento dal valore medio	scostamento dal valore medio al quadrato	scostamento relativo % in valore assoluto	scostamento relativo in valore assoluto dal valore medio %	scostamento dal valore medio al quadrato in %	avvertenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 01/01/2013	1.100	1.102		2	214,08	- 212,08	44.977,93	0,18	-23,17	536,74	o.k
2 31/01/2013	1.100	960	- 140	140	214,08	- 74,08	5.487,85	12,73	-10,62	112,83	o.k
3 28/02/2013	900	1.100		200	214,08	- 14,08	198,25	22,22	-1,13	1,27	o.k
4 30/03/2013	- 800	- 700	100	100	214,08	- 114,08	13.014,25	12,50	-10,85	117,71	necessita anticipazione di cassa
5 29/04/2013	1.700	1.050	- 650	650	214,08	435,92	190.026,25	38,24	14,89	221,59	o.k
6 31/05/2013	1.100	1.030	- 70	70	214,08	- 144,08	20.759,05	6,36	-16,99	288,52	o.k
7 30/06/2013	700	1.080	380	380	214,08	165,92	27.529,45	54,29	30,94	957,05	o.k
8 31/07/2013	600	1.010	410	410	214,08	195,92	38.384,65	68,33	44,98	2.023,54	o.k
9 31/08/2013	800	1.200	400	400	214,08	185,92	34.566,25	50,00	26,65	710,25	o.k
10 30/09/2013	1.100	1.100	-	-	214,08	- 214,08	45.830,25	-	-23,35	545,20	o.k
11 31/10/2013	1.100	900	- 200	200	214,08	- 14,08	198,25	18,18	-5,17	26,71	o.k
12 30/11/2013	600	1.100	500	500	214,08	285,92	81.750,25	83,33	59,98	3.598,06	o.k
13 31/12/2013	900	1.100	200	200	214,08	- 14,08	198,25	22,22	-1,13	1,27	o.k
14 31/01/2014	- 1.000	- 1.200	200	200	214,08	- 14,08	198,25	20,00	-3,35	11,22	necessita anticipazione di cassa
15 28/02/2014	2.000	1.800	- 200	200	214,08	- 14,08	198,25	10,00	-13,35	178,21	o.k
16 31/03/2014	900	1.030	130	130	214,08	- 84,08	7.069,45	14,44	-8,91	79,30	o.k
17 30/04/2014	1.100	1.020	- 80	80	214,08	- 134,08	17.977,45	7,27	-16,08	258,46	o.k
18 31/05/2014	1.100	1.090	- 10	10	214,08	- 204,08	41.648,65	0,91	-22,44	503,57	o.k
19 30/06/2014	- 900	- 1.300	400	400	214,08	185,92	34.566,25	44,44	21,09	445,00	necessita anticipazione di cassa
20 31/07/2014	1.100	1.150	50	50	214,08	- 164,08	26.922,25	4,55	-18,80	353,59	o.k
21 31/08/2014	1.100	1.200	100	100	214,08	- 114,08	13.014,25	9,09	-14,26	203,31	o.k
22 30/09/2014	900	1.300	400	400	214,08	185,92	34.566,25	44,44	21,09	445,00	o.k
23 30/10/2014	1.100	1.350	250	250	214,08	35,92	1.290,25	22,73	-0,62	0,39	o.k
24 31/10/2014	1.100	1.020	- 80	80	214,08	- 134,08	17.977,45	7,27	-16,08	258,46	o.k
25 30/11/2014	2.000	1.800	- 200	200	214,08	- 14,08	198,25	10,00	-13,35	178,21	o.k
<b>totali</b>				5.352	5.352	- 0	698.547,84	584	0,00	12.055,456	
				214,080	214,080		27.941,91	23,350		482,218	
							167,16			21,959	

N.B.: I saldi del tesoriere o saldi cassa sono al netto delle anticipazioni di cassa




<b>Scostamento semplice medio</b>	<b>214,08</b>	1,2807
<b>consistenza media prevista</b>	<b>856</b>	1,0633
<b>consistenza media effettiva</b>	<b>892</b>	
<b>scarto quadratico medio o deviazione standard</b>	<b>167,16</b>	
<b>massimo scostamento</b>	<b>650</b>	
<b>minimo scostamento</b>	<b>-</b>	
<b>scostamento semplice medio in percentuale</b>	<b>23,35 %</b>	
<b>scarto quadratico medio o deviazione standard in %</b>	<b>21,96 %</b>	
<b>scostamento semplice medio in percentuale programmato</b>	<b>24,00 %</b>	
<b>scarto quadratico medio programmato o deviazione standard in %</b>	<b>23,00 %</b>	
<b>massimo scostamento</b>	83,33 %	
<b>minimo scostamento</b>	- %	

rapporto tra la somma degli scostamenti in valore assoluto ed il numero complessivo delle osservazioni

radice quadrata della somma degli scostamenti al quadrato diviso il numero complessivo delle osservazioni

Indice di incertezza nella previsione dei flussi di cassa o errore di programmazione




Deviazione standard dall'indice di incertezza media dei flussi di cassa



scostamento semplice medio	23,35
deviazione standard	21,96
punto di flesso dx	45,31
punto di flesso sx	1,39

x	probabilità
0	0,01032237
5	0,01281347
10	0,01510215
15	0,01690033
20	0,01795710
25	0,01811597
30	0,01735288
35	0,01578215
40	0,01362842
45	0,01117401
50	0,00869876
55	0,00642969
60	0,00451240
65	0,00300683
70	0,00190237
75	0,00114279
80	0,00065181
85	0,00035299
90	0,00018150
95	0,00008861
100	0,00004108
	0,17615769



# Scostamento medio semplice

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$$

# Deviazione standard

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}}$$

Grazie per l'attenzione